

**BRUNO c. ITALIA**  
**ricorso n. 12079/05**  
**sezione II<sup>^</sup>, 10 giugno 2008**  
**decisione sulla ricevibilità**

**FATTO**

Il ricorrente cittadino italiano, nato nel 1959 e residente a Spoleto, è stato condannato all'ergastolo per diversi delitti legati all'attività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

A mezzo di un decreto del Ministro della Giustizia del 22 luglio 1992, il ricorrente veniva sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 *bis*, comma 2, Legge n. 354 del 26 luglio 1975, sull'ordinamento penitenziario per un periodo di un anno. Modificata dalla legge n. 365 del 7 agosto 1992, tale disposizione permette la sospensione totale o parziale dell'applicazione del regime normale di detenzione quando lo impongano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, il decreto prevedeva le seguenti restrizioni: divieto di usare il telefono; interdizione di incontri e di scambio di corrispondenza con altri detenuti anche se si tratta di membri della famiglia; divieto di corrispondenza salvo se sottoposta a censura da parte del direttore del carcere o di una persona delegata; divieto di incontrare persone terze; limitazioni delle visite dei familiari (al massimo una al mese per un'ora); divieto di ricevere somme di denaro dall'esterno al di là di un ammontare determinato, ad eccezione delle spese di difesa e delle ammende; divieto di ricevere più di due pacchi al mese, al di là di un certo numero di pacchi contenenti biancheria; divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive; divieto di eleggere e di essere eletti quali rappresentanti dei detenuti; divieto di esercitare attività artigianali; divieto di acquistare cibi che necessitino una cottura; limitazione della passeggiata a due ore al giorno.

Il ricorrente lamenta, altresì, di essere stato sottoposto a una serie di limitazioni e restrizioni ulteriori che, a suo avviso, avrebbero concretato una violazione della sua dignità umana. In particolare, egli afferma di essere stato perquisito a seguito di ogni visita del difensore o della famiglia, anche se le visite si tenevano in aule scelte dall'amministrazione penitenziaria e sotto costante sorveglianza degli agenti.

L'applicazione del regime speciale al ricorrente veniva in seguito prorogata per periodi di sei mesi o di un anno sino al 27 ottobre 2005.

Il ricorrente presentava ricorso contro il decreto del 23 dicembre 2003 che prevedeva una proroga del regime speciale di un anno. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, annullava il decreto *de quo*, ritenendo che l'applicazione del regime non fosse più giustificata. Il Tribunale, successivamente, annullava anche due ulteriori decreti che avevano prorogato l'applicazione del regime in pendenza della prima sentenza del Tribunale di sorveglianza.

**DIRITTO**

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 16 marzo 2005, ha lamentato dinanzi alla Corte le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU):

1. articoli 2 e 3 CEDU, in quanto il regime di detenzione al quale è stato sottoposto

per lungo tempo costituisce un trattamento inumano e degradante e viola il suo diritto alla vita.

2. articoli 5 §§ 4 e 5, 6 § 1 e 13 CEDU, in quanto non dispone di alcun ricorso interno effettivo contro le decisioni di proroga del regime speciale di detenzione.
3. articoli 6 §§ 2 e 3 a) e b) CEDU, in quanto l'applicazione del regime speciale di detenzione fatta sulla base di rapporti di polizia incontestabili avrebbe violato il suo diritto alla presunzione di innocenza. A tal proposito afferma altresì di non aver potuto disporre delle agevolazioni necessarie per preparare la sua difesa.
4. articolo 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a causa delle restrizioni imposte dal regime speciale di detenzione e alle modalità di visita dei suoi familiari.

La Corte, ritenendo le doglianze relative agli articoli 2, 3, 5 § 4, 6 § 1 e 13 non sufficientemente provate, dichiara il ricorso sotto detti profili manifestamente infondato. Inoltre, la doglianza relativa all'art. 6 §§ 2 e 3 a) e b) è dichiarata irricevibile *ratione materiae* in quanto detti articoli sono applicabili esclusivamente nel contesto di un'accusa penale e non alle circostanze relative alle condizioni di detenzione. Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 8, la Corte ritiene che le restrizioni imposte al diritto al rispetto della vita privata e familiare non vadano al di là di quanto necessario in una società democratica, ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 8.

In conclusione, il ricorso è irricevibile.